



**Unione di Comuni
Città - Territorio Val Vibrata**

64015 Nereto (TE)

Sede Amministrativa: Via A. Fabrizi 2, 64027 Sant'Omero (TE)

P.I.: 01438600676 – Tel/fax: 0861 851825

Sito Internet: www.unionecomunivalvibrata.it

E-mail: segreteria@unionecomunivalvibrata.it

PEC: unionecomunivalvibrata@pec.it

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMPLESSIVA
COPIA**

N. 51	OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2015-2017 E RILEVAZIONI DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.
Data 26/08/2015	

L'anno 2015 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 16:15 nella sede dell'Unione dei Comuni sita in Via A. Fabrizi n. 2 – Sant'Omero, si è riunita la **Giunta Complessiva dell'Unione di Comuni Città – Territorio "Val Vibrata"**, presieduta dal Presidente Leandro Pollastrelli costituita come segue:

Comune	Componente	N° Quote	Presenti		Assenti	
			Comp.	Quote	Comp.	Quote
Alba Adriatica	Tonia Piccioni	6			X	6
Ancarano	Pietrangelo Panichi	2	X	2		
Civitella del Tronto	Riccardo De Dominicis	4	X	4		
Colonnella	Leandro Pollastrelli	2	X	2		
Controguerra	Mauro Scarpantonio	2	X	2		
Corropoli	Umberto D'Annunziis	2	X	2		
Martinsicuro	Paolo Camaioni	6			X	6
Nereto	Giuliano Di Flavio	2	X	2		
Sant'Egidio alla Vibrata	Rando Angelini	4	X	4		
Sant'Omero	Andrea Luzii	4	X	4		
Torano Nuovo	Alessandro Di Giacinto	2	X	2		
Tortoreto	Massimo Tarquini	4	X	4		
Torano – Quote aggiunte ai sensi del comma 3 [^] . art. 14 dello Statuto		2				
TOTALE N.°		40	10	28	2	12

Funge da Segretario il Dott. Giuseppe Foschi.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti rende legale la seduta la dichiara aperta e invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

Il Presidente dichiara di ricercare all'interno dei Comuni dell'Unione la possibilità di reperire personale attraverso la rinuncia nella propria pianta organica di assunzioni previste.

LA GIUNTA COMPLESSIVA

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta dell'Ente specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

– l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che la disciplina in materia di spese di personale degli enti locali, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n.90, prevede:

- limite di spesa: divieto di superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 296/2006);
- limite alle assunzioni: possibilità di assumere nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente, con esclusione delle cessazioni per mobilità, intendendosi per anno precedente l'anno 2006 (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 52/CONTR/2010);

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma

102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009¹;

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Richiamata la precedente programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con delibera di Giunta Complessiva n° 53 del 15.07.2013 e la dotazione organica approvata con propria deliberazione n. 39 in data 09.06.2011, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che, sulla base delle scelte già assunte in attuazione della citata programmazione triennale del fabbisogno di personale, le spese di personale dell'anno 2014 in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente e dell'esiguo numero di dipendenti, nonché dell'avvenuto consolidamento di situazioni giuridiche conseguenti a scelte adottate in vigenza di un diverso regime di contenimento della spesa, non è possibile ridurre la spesa di personale;

Viste inoltre le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: “Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali”;

- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: “Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale”;

- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017, e del relativo piano occupazionale, *garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente*;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017 predisposta dal responsabile del servizio finanziario - personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Complessiva e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell’articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001:

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto il piano occupazionale 2015-2017 predisposto sulla base della dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell’ente;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2014-2016 non prevede complessivamente posti da ricoprire mediante:

concorso pubblico;

avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/1999;

stabilizzazione di personale ai sensi dell’articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;

Dato atto che:

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell’articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
- il piano occupazionale 2015-2017 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta Complessiva è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015-2017, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Alle ore 16:29 entra il Sindaco di Ancarano (quote 2);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione favorevole all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2015-2017 che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale riservandosi la possibilità di modificarla in qualsiasi momento qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo o l'attivazione di funzioni delegate da parte dei comuni aderenti, dando atto che:
 - *non si prevedono* stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
 - si rispettano i limiti di spesa stabiliti dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78120t0, convertito in legge n.122/2010 e come integrato dall'art.4, comma 102 della legge n. 183/2011, cioè il 50% degli oneri sostenuti complessivamente nell'anno 2009 per tutte le forme di assunzione flessibili;
2. di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
3. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale. Si compone di n. facciate e n. allegati.

Sant'Omero, _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Forchi



PIANO OCCUPAZIONALE 2015-2017

ANNO 2015

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Convenz.	Art. 110, c.2	
D	TEMPO DETERMINATO – AREA TECNICA								1	
C – C3	CONVENZIONAMENTO – ISTRUTTORE AREA TECNICA							1		

- ANNO 2016

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Convenz.	Art. 110, c.2	
D	TEMPO DETERMINATO – AREA TECNICA								1	
C - C3	CONVENZIONAMENTO – ISTRUTTORE AREA TECNICA							1		

- ANNO 2017

cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progres. Vert.	Convenz.	Art. 110, c.2	
D	TEMPO DETERMINATO – ISTRUTTORE AREA TECNICA								1	
C- C3	CONVENZIONAMENTO - ISTRUTTORE AREA TECNICA							1		

ALLEGATO ALLA Delibera di Giunta N. 51 DEL 26/08/2015

Oggetto:

**PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 2015-2017 E RILEVAZIONI DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(Art. 49, comma 1 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to dott. Giuseppe Foschi

Li, 26.08.2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Giuseppe Foschi

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n° 51 del 26/08/2015, formata da n° _____ fogli e n° _____ facciate, è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 articolo 134.

Sant'Omero, li

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Foschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- (X) perché dichiarato immediatamente eseguibile
- () per decorrenza dei termini di pubblicazione all'Albo Pretorio

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Foschi